



REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Principi generali dell'assistenza economica

1. Il Servizio di Assistenza Economica, ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. 1/2004, rappresenta, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, una delle prestazioni essenziali per concorrere al perseguimento degli obiettivi di superamento delle carenze del reddito familiare e di contrasto della povertà.
2. Il sostegno economico ha natura assistenziale e non risarcitiva, assicurativa o previdenziale; non va intesa come un diritto acquisito e automatico né quale sostituto di reddito da lavoro o previdenziale; è indirizzata, in via privilegiata, alle situazioni individuate come multiproblematiche, nelle quali al bisogno squisitamente economico si associno condizioni di fragilità personali e disagi socio relazionali, di pregiudizio al perseguimento di un autonomo percorso di vita, nel quale la difficoltà economica rappresenti una delle variabili, non esclusiva né sufficiente; rappresenta un prerequisito per accedere alla valutazione della condizione di bisogno correlata all'incapacità di rispondervi autonomamente, per impedimenti di carattere personale, familiare o sociale che inibiscono l'autodeterminazione soggettiva e le capacità della persona di provvedere alla soddisfazione delle proprie esigenze, alla tutela dei propri diritti e al pieno esercizio di una cittadinanza attiva.
3. Gli interventi di Assistenza Economica non devono dunque intendersi sostitutivi di appropriati interventi da configurarsi nelle politiche attive del lavoro, qualora lo stato di bisogno derivi dalla mancanza di reddito conseguente a crisi economiche/occupazionali.
4. L'Assistenza Economica, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 1/2004, rappresenta uno strumento a disposizione del Servizio Sociale, cui si accede previa valutazione della condizione di bisogno e predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con l'interessato e con la sua famiglia, finalizzato a valorizzarne e potenziarne le risorse presenti, anche in collaborazione con le altre risorse presenti sul territorio. Nell'ambito del progetto viene definita la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi.
5. Al fine di facilitare la prevenzione e il superamento delle situazioni di bisogno, limitando in tal modo la necessità di ricorso all'assistenza economica, il Consorzio attribuisce rilievo prioritario:
 - a. all'integrazione dei propri interventi con le più generali politiche sociali attuate dalle Amministrazioni locali, promuovendo, nel rispetto delle rispettive competenze, forme di coordinamento e di collaborazione;

- b. alla cura dell'informazione e del sostegno del cittadino nell'accesso a tutti gli strumenti di prevenzione della povertà e di sostegno e integrazione del reddito, altrimenti previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale.
6. Il Servizio sociale, in osservanza al principio di sussidiarietà, attua tutte le possibili modalità di collaborazione, di intesa e in sinergia con le Agenzie del privato sociale, le cui finalità siano rivolte alla promozione umana, al sostegno delle fasce deboli ed alla tutela della vita e della maternità.

Il presente regolamento ha il compito di definire i criteri di intervento per l'assistenza economica e fa riferimento alle linee di indirizzo sottoelencate.

L' intervento economico:

- Assume significato solo se ricompreso nell'ambito di un piano di lavoro globale che l'operatore sociale predispone per ogni situazione su cui interviene. Per questo l'intervento economico si configura come uno strumento e mai come un fine;
- È finalizzato a promuovere l'autonomia delle persone, in particolare di quelle più esposte, quali anziani, minori e handicappati, evitando rigorosamente di cronicizzare il bisogno, di peggiorare un degrado spesso già in atto e di destinare all'utente un ruolo di passività: occorre cioè fare dell'intervento economico un uso promozionale e non assistenzialistico autoriproducendosi;
- Non deve essere deresponsabilizzante né dell'interessato né delle persone tenute per legge agli alimenti;
- Mira a mantenere l'individuo nel proprio contesto sociale ed abitativo;
- Deve essere uguale per tutti in proporzione al bisogno e non differenziato per categorie di persone;
- È sostitutivo di altri servizi carenti o non utilizzabili nelle situazioni concrete.

Al fine di ridurre al minimo la discrezionalità nell'erogazione degli interventi di assistenza e di uniformarli su tutto il territorio dell'U.S.S.L., il presente regolamento disciplina le seguenti prestazioni economiche:

- Assistenza economica da erogarsi in base al criterio del "Minimo Vitale";
- Assistenza economica volta a soddisfare bisogni specifici;
- Assistenza economica economica eccezionale;
- Contributi a titolo di prestito in attesa di prestazioni previdenziali.

1 – ASSISTENZA ECONOMICA DA EROGARSI IN BASE AL CRITERIO DEL "MINIMO VITALE"

Il minimo vitale comprende la disponibilità economica necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita e di relazioni sociali, seppure al minimo livello; si riferisce pertanto ad:

- Alimentazione;
- Abbigliamento;

- Spese generali;
- Vita di relazione;

le spese di affitto sono calcolate a parte sulla base del canone realmente corrisposto al netto del riscaldamento, fino ad un massimale prefissato (Massimale adeguato di anno in anno).

Il Minimo Vitale è corrispondente al Minimo Pensionistico, previsto dall'I.N.P.S. per i lavoratori dipendenti e si intende automaticamente adeguato alle variazioni dei minimi pensionistici.

Il minimo di pensione INPS costituisce la quota base da corrispondere al C.F.; quando si tratti di nucleo familiare, le quote degli altri componenti il nucleo vengono così fissate:

- 50% per il 2° componente a carico;
- 20% per gli altri componenti.

Motivi di esclusione

- Reddito superiore al Minimo Vitale;
- Proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro;
- Esistenza di persone tenute agli alimenti (ex art. 433 C.C.) che di fatto vi provvedano;
- Condizioni socio – ambientali elevate;

il contributo è erogato nella misura della differenza tra il Minimo Vitale al netto dell'affitto, il reddito dell'utente ed il contributo dovuto dai parenti obbligati.

Beneficiari

Possono essere beneficiari:

- Persone o famiglie “a rischio” sociale, con reddito non superiore al “Minimo Vitale”, nei cui confronti i servizi sociali formulino un piano globale e specifico inteso a farle uscire dalla situazione di emarginazione in un arco di tempo definito e se si valuta l'intervento efficace e risolutivo.

Rientrano in tali condizioni le seguenti situazioni:

- Mutamento repentino da una condizione di stabilità socio – economica ad una di grave dissesto;
- Perdurare di condizioni socio – economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una complessiva condizione di disadattamento sociale nell'ambito della quale è necessario attuare la protezione dei soggetti che, per non raggiunta maturità psico – fisica (es. minori), non sono in grado di ovviarvi autonomamente;
- Condizioni di grave emarginazione sociale, determinata da cause soggettive e da fattori oggettivi, che richiedono, per l'attuazione di un progetto di reinserimento sociale, un periodo di presa in carico dei soggetti interessati, ai fini della soddisfazione delle esigenze materiali di vita.

In particolare si individuano i seguenti utenti:

- Persone singole “a rischio sociale” con reddito non superiore al Minimo Vitale;

- Donne separate, con figli a carico di età minore ai 15 anni, senza alcun sostentamento da propria attività lavorativa o contributo del coniuge, né appoggio familiare nel periodo immediatamente successivo all'avvenuta separazione;
- Madri nubili, sole o allontanate dalla famiglia d'origine o con figli minori di anni 15 a carico, e che manchino delle condizioni materiali necessarie per un'autonoma conduzione della famiglia;
- Vedove/i con orfani minori che in seguito al decesso del coniuge risultino prive di adeguate risorse economiche, nel periodo immediatamente successivo alla vedovanza (orientativamente un anno);
- Tossicodipendenti nella fase di disintossicazione;
- Famiglie di pazienti psichiatrici capofamiglia o unico componente portatore di reddito, nel primo periodo di manifestazione del problema, che causa la perdita del reddito;
- Donne in situazioni sociali difficili, in stato di gravidanza per il periodo di gestazione ed i primi 12 mesi dopo il parto;
- Ex detenuti, nel primo periodo dopo la detenzione a condizione di verificare un'effettiva volontà di reinserimento sociale;
- Famiglie di detenuti senza alcun sostegno economico nel primo periodo di detenzione del familiare capofamiglia;
- Minori affidati o in tutela del Tribunale per i Minori ed Enti Pubblici;
- Giovani in età tra i 18 e i 21 anni, già in tutela o in affidamento da parte dell'autorità giudiziaria dell'E.L. che presentino necessità di completare la qualificazione e riqualificazione e che non abbiano possibilità di autonomia;
- Giovani in età tra i 15 e i 18 anni, fuori casa propria con motivazioni oggettivamente apprezzabili, o in condizioni di disadattamento personale o sociale di grado elevato;
- Persone che, avendo presentato domanda per il riconoscimento di invalidità, in attesa della chiamata a visita da parte delle Commissioni Mediche competenti, siano dichiarate dal Medico di famiglia totalmente e permanentemente inabili al lavoro;
- Minori appartenenti a nuclei familiari in stato di permanente insufficienza economica e disorganizzazione, ma che si valuta opportuno non allontanare dal proprio nucleo familiare.

Delimitato in tal modo il campo d'intervento nell'area del rischio di emarginazione, occorre evidenziare che l'efficacia è legata alla compresenza di altri elementi, in mancanza dei quali è vanificato lo scopo dell'intervento economico e, pertanto, non si deve ritenere utile la predisposizione.

Questi elementi sono:

- L'impegno verificato del soggetto, cui l'intervento è diretto, a collaborare al progetto predisposto per il suo caso e finalizzato alla sua autonomizzazione sociale ed economica;
- Coordinamento (e promozione, se del caso) delle risorse in termini di servizi primari e sociali per l'opportuno collegamento con le potenzialità del soggetto interessato.

Ribadito che possono essere beneficiari del contributo di integrazione secondo il criterio del minimo vitale i nuclei o i singoli che si trovino nelle condizioni specificate nel regolamento, il contributo può essere corrisposto per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico e, in genere, non oltre i periodi sottoindicati:

- Fino all'autonomia economica ma comunque, non oltre il 18° anno di età per i minori nelle situazioni particolari previste;

- Per le situazioni socialmente a rischio, l'intervento riferito alle esigenze oggettive dell'assistito è erogato in misura variabile proposta dall'operatore solo in presenza, effettiva e documentata, di piano di lavoro fino al tetto del minimo vitale delle persone interessate.

Il Minimo Vitale è considerabile come parametro di riferimento “massimale” nei casi di comprovata e valutata “emergenza” e “rischio sociale”; in situazioni di disagio meno complesso e strutturato, di temporanea mancanza di reddito, il servizio sociale può attivare interventi economici estremamente limitati come entità e periodo di erogazione, volti alla semplice copertura dei bisogni di sussistenza del gruppo familiare e del singolo.

I progetti predisposti devono possibilmente avere una durata non superiore a mesi sei e possono essere riformulati non prima del decorso dei successivi tre mesi. Sono fatte salve situazioni di particolare bisogno che, a giudizio del Servizio sociale professionale, non consentano tali interruzioni.

Il Consiglio d'Amministrazione è delegato a predisporre griglie di criteri che possano orientare un'equa ripartizione delle risorse disponibili, riducendo il più possibile la discrezionalità degli interventi, facendo in ogni caso salva la possibilità di personalizzare il livello economico dell'intervento sulla base della valutazione del Servizio sociale competente.

2 – ASSISTENZA ECONOMICA VOLTA A SODDISFARE BISOGNI SPECIFICI

Si tratta di un intervento volto a coprire bisogni specifici di persone che, avendo un reddito non superiore al Minimo Vitale, (momentaneamente) non riescono a sostenere l'onere relativo al soddisfacimento di quei bisogni di cui occorre dare una risposta per il mantenimento e l'acquisizione delle condizioni di benessere psico – fisico.

Tali interventi sono finalizzati alla salvaguardia dell'autonomia e all'emancipazione del singolo e della famiglia, ponendosi anche come alternativa alla istituzionalizzazione di anziani, handicappati, invalidi, minori, giovani.

Ci si riferisce, ad esempio, alle seguenti situazioni:

- Assistenza a sostegno educativo – didattico a minori inseriti in famiglie multiproblematiche;
- Appoggio a tutte quelle situazioni rese precarie dalla presenza di persone con handicap o limitata autonomia psico – fisica;
- Miglioramento delle condizioni ambientali.

L'intervento economico, debitamente motivato, ha come tetto massimo il limite di reddito previdenziale di cui ai punti precedenti e può variare a seconda dei casi.

3 – ASSISTENZA ECONOMICA ECCEZIONALE

Si possono prevedere interventi economici a carattere straordinario, quando ricorrano situazioni imprevedute ed eccezionali che compromettono gravemente l'equilibrio socio – economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi e che, comunque, con un intervento eccezionale “una tantum” possono essere risolte.

In linea di massima costituisce motivo di esclusione un reddito superiore al Minimo Vitale.

L'intervento economico, debitamente motivato, ha come tetto massimo il limite di reddito previdenziale di cui ai punti precedenti ed è variabile a seconda dei casi.

Non sono soggetti a limitazioni i contributi a carattere straordinario erogati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati con i comuni consorziati e da questi rimborsati al consorzio.

4 – CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO IN ATTESA DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Possono essere concessi, in casi di estrema necessità, alle persone che hanno acquisito il titolo alle prestazioni minime INPS e di invalidità civile e sono in attesa delle relative liquidazioni.

Spettano, altresì, ai nuclei in cui il Capofamiglia è in attesa di indennità per cassa integrazione o per disoccupazione.

Il prestito è subordinato all'esibizione da parte del richiedente della dichiarazione scritta comprovante il riconoscimento del diritto da parte degli Enti competenti.

L'erogazione del contributo è subordinata all'accettazione dell'obbligo di rimborsare quanto percepito, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione di atto notarile.

L'erogazione del prestito cessa con il ricevimento della pensione o delle altre indennità.

L'entità del prestito è pari all'importo mensile della pensione e non può comunque essere superiore al Minimo Vitale.

Sono esclusi coloro che.

- Non abbiano acquisito il diritto alla pensione o alla disoccupazione a alla Cassa Integrazione;
- Abbiano parenti tenuti per legge agli alimenti (fino al tetto massimo del Minimo Vitale)
- Abbiano proprietà di beni mobili ed immobili salvo l'alloggio adeguato alle esigenze della persona ed abitato dalla stessa.

5 – CONDIZIONI, MODALITA' DI EROGAZIONE, VERIFICHE E CONTROLLI

1. La domanda di contributo economico è presentata dal cittadino al Servizio sociale competente per territorio, in base al luogo di residenza anagrafica del nucleo beneficiario, o in base al domicilio nel caso di necessità improrogabili ed urgenti.
2. Il cittadino che presenta la domanda è tenuto a compilare in tutte le parti la modulistica/autocertificazione e a sottoscrivere una liberatoria (informativa privacy) che autorizzi il Consorzio ad acquisire tutte le informazioni utili alla definizione della pratica. La domanda deve essere corredata da ISEE e da tutta la documentazione utile all'istruttoria e non reperibile direttamente presso banche-dati accessibili, fatte salve le norme relative all'autocertificazione. Tutti i componenti del nucleo abili al lavoro, che dichiarino assenza di reddito, devono presentarsi al colloquio con l'Assistente Sociale e, devono sottoscrivere il progetto eventualmente predisposto dal Servizio Sociale, dal quale si evincano gli impegni che il richiedente intende assumere.
3. I Servizi consortili sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti anche tramite contatti diretti con il Comune di residenza del richiedente, con altri Uffici Pubblici (es. Centro per l'Impiego) e attraverso possibili accertamenti e/o indagini effettuati dalla Polizia Municipale in merito all'esistenza di eventuali condizioni ostative alla concessione del contributo.
4. Possono inoltre avvalersi, per l'accertamento della situazione reddituale e patrimoniale del richiedente, della collaborazione della Guardia di Finanza; ulteriori elementi di verifica possono derivare dai controlli effettuabili per l'accertamento dell'ISEE, nonché attraverso l'accesso ad apposite banche dati (es. SIATEL, INPS, SISTER ecc.)
5. E' fatto obbligo agli operatori del Servizio Sociale - nel corso dell'istruttoria delle domande di contributo economico – compiere un'attenta valutazione della situazione sociale complessiva

dell'utente, acquisendo tutti gli elementi utili alla definizione della tipologia e dell'entità del contributo. Al fine di verificare l'effettiva condizione di bisogno e predisporre un piano di lavoro che consenta di individuare obiettivi raggiungibili, condivisi con la persona interessata, nonché di indicare i tempi per la verifica, l'Assistente Sociale utilizzerà i propri strumenti professionali quali colloqui, visite domiciliari e contatti con altre agenzie e servizi del territorio. A seconda della tipologia, la domanda potrà essere corredata dal "contratto" concordato e sottoscritto con il/i beneficiario/i.

6. L'iter procedurale della domanda ha la durata massima di 60 giorni di calendario dalla data di consegna della domanda, completa di tutta l'eventuale documentazione richiesta. Entro tale periodo al cittadino sarà inviata la comunicazione di assegnazione del contributo, ovvero quella di diniego, ovvero quella di sospensione della procedura e delle relative motivazioni. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Presidente del Consiglio d'amministrazione entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego stesso.
7. Il richiedente deve comunicare per iscritto al Servizio Sociale – entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza - ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ogni altro evento suscettibile di modificare la propria condizione di beneficiario.
8. Tutti i nuovi contributi decorrono dal mese successivo a quello in cui il cittadino ha presentato la richiesta completa di tutta la documentazione; le eventuali richieste di rinnovo del contributo devono essere presentate al massimo entro il mese di scadenza; in caso contrario decorreranno anch'esse dal mese successivo a quello di sottoscrizione della domanda.
9. Di norma il contributo viene approvato ed erogato con provvedimento del Direttore; qualora il progetto individuale venga predisposto in deroga ai criteri di cui agli ultimi due commi dell'art. 1 l'erogazione del contributo deve essere preceduta da apposita deliberazione del Consiglio d'Amministrazione

6 – PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

In base all'art. 433 del Codice Civile, le persone tenute agli alimenti sono: il coniuge, i figli, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli.

In fase di istruttoria il Servizio Sociale verifica le possibilità di attivazione della rete parentale al fine di contribuire al progetto di sostegno in favore del richiedente.

È possibile, dopo attento accurato esame del caso, in presenza di un progetto di reinserimento sociale, non procedere a contattare i parenti tenuti agli alimenti in quanto, da ponderato e documentato giudizio dell'Operatore, non è opportuno coinvolgere gli stessi.

In casi particolari, previo documentato esame del caso e valutazione delle motivazioni addotte, è altresì possibile non procedere a contattare i parenti, qualora l'utente richieda espressamente che il Servizio Sociale non li contatti.

7 – DOMICILIO DI SOCCORSO

Tutti gli interventi sopraesposti sono rivolti a cittadini con domicilio di soccorso in uno dei Comuni consorziati.

In caso contrario deve essere investito il Comune di residenza antecedente.

Per tutto quanto attiene al domicilio di soccorso si rimanda alla normativa vigente.

8 – DECORRENZA PRESTAZIONI ECONOMICHE

Gli interventi economici hanno decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda.

9 – DECADENZA DELLA PRATICA

Nel caso in cui l'interessato non produca la documentazione prevista e richiesta dal Servizio Sociale entro un mese dalla data dell'inoltro della domanda, se l'ulteriore ritardo non viene motivato, la pratica viene archiviata e l'interessato non può vantare alcun diritto.

10 – EROGAZIONE URGENTE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA ECONOMICA MEDIANTE ORDINANZA

Per sopperire alle necessità urgenti per interventi con tingibili in materia di assistenza, il contributo economico verrà erogato con Ordinanza.

Detto contributo non potrà comunque essere superiore all'importo mensile del minimo vitale previsto dal punto 1) del presente Regolamento.

L'Ordinanza sopraccitata deve essere ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta utile.

^^

**AI PRESIDENTE
del Consiglio d'Amministrazione
del C.I.S.S. Cusio - O M E G N A**

Io sottoscritt. nat... a.....

il, residente a, in via.....

codice fiscale, inoltro domanda di **ASSISTENZA ECONOMICA** in quanto:

(indicare i motivi della richiesta).....

.....
a tale scopo **dichiaro** quanto segue, **consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445**, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi art. 47 d.p.r. 445/2000):

1 – **SITUAZIONE FAMILIARE** (indicare dati relativi ai componenti del nucleo familiare)

Cognome e nome	Rapporto Parentela	Professione	Ditta da cui dipende/tipo pensione	Guadagno mensile	Altri redditi

2 – **ABITAZIONE**: altri dati (proprietario, n. vani, servizi igienici, etc.).....

..... canone di affitto mensile : €

3 – **BENI IMMOBILI** posseduti dal Capofamiglia o dai familiari conviventi (casa, terreni, etc.): nome del proprietario, tipo di immobile, reddito annuo.....

4 – **AUTOVEICOLI** posseduti in famiglia (indicare tipo e cilindrata):

5 – **PRECEDENTI LAVORATIVI** (ubicazione, durata, motivo cessazione, ...):

6 – **RICEVO / NON RICEVO AIUTI ECONOMICI** dai parenti tenuti agli alimenti (importi, causa di rifiuto, ...):

Elenco familiari tenuti agli alimenti – ex art. 433 del Codice Civile:

Cognome e nome	Rapporto Parentela	Professione	Indirizzo	Altre notizie

7- **REDDITO ISEE** (indicare importo dell'ultima dichiarazione disponibile): €

DATA SCADENZA:

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del loro contenuto, decadrò dai benefici eventualmente conseguiti in base al provvedimento emanato sulla base delle stesse e mi impegno, in caso di accoglimento della presente richiesta, a segnalare entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione della composizione familiare e dei redditi documentati e dichiarati.

Dichiaro altresì, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, di essere informato che:

a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati comunicati ha la finalità di consentire gli accertamenti relativi all'esistenza dei requisiti che danno diritto all'erogazione dei servizi richiesti;

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dall'erogazione dei servizi;

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
- agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento;
- ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;

d) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione del CISS-Cusio;

e) il Responsabile del trattamento è il Dr. Angelo Barbaglia, Direttore-Segretario dell'Ente.

Sono altresì informato che i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 D.Lgs 30/06/2003 n. 196, (accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati ecc.).

Allego alla presente i seguenti documenti:

- fotocopia codice fiscale;
- busta-paga, certificati e cedolini di pensione o di rendite, Mod. 101 o Mod. 740 dei componenti il nucleo familiare;
- ricevuta spese di affitto.
- certificato di disoccupazione;
- altri documenti utili ad attestare la situazione di bisogno, quali

.....

Data

In fede.

.....
(firma)

=====

Spazio riservato all'ufficio:

- Allegata copia di documento d'identità in corso di validità
- Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione delle dichiarazioni su estese è stata apposta in mia presenza dal dichiarante.....
nato/a a....., il..... residente in
.....via..... preventivamente
ammonito sulla responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace.

....., li.....

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

Al Sig. Presidente
del Consiglio di Amministrazione
del C.I.S.S. CUSIO
28026 OMEGNA

Il/la sottoscritto/a

.....

Nato a il

Codice Fiscale Residente a

Via N°

DELEGA

Il Sig.

Nato a il

Codice Fiscale Residente a

Via N°

a riscuotere in suo nome e per suo conto il contributo economico assistenziale erogato a proprio favore da
Codesto CISS.

Lì,

In fede.

.....
(firma da autenticare in Comune)